



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MICHELUZZI | LORENZO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | TAVIANO | PAOLO ANDREA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | VICUNA | VEZIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 562/2018
depositato il 05/02/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 4811/2017 Sez:3 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO
contro:

difeso da:

e da

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820160088167876000 IRPEF-DETR.IMP. 2011
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068201600982689000 IRPEF-ALTRO 2012

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 562/2018

UDIENZA DEL

27/11/2018 ore 09:30

N°

5330/2018

PRONUNCIATA IL:

27 novembre 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

05 dicembre 2018

Il Segretario

Il Funzionario
(dott.ssa S.N. Anfola)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ha proposto due distinti ricorsi, poi riuniti, avverso le cartelle di pagamento n. 068/2016/00881678/76 relativa ad IRPEF DETR.IMP. 2011 e n. 068/2016/00982689/89 relativa ad IRPEF DETR.IMP. 2012 emessa a seguito di controllo delle relative dichiarazioni dei redditi da parte della Direzione Provinciale I di Milano dell'Agenzia delle Entrate ex art. 36 ter del DPR n. 600/73, nell'ambito del quale sono state riscontrate anomalie in merito alle detrazioni operate per spese relative ad interventi finalizzati al risparmio energetico.

In particolare l'Ufficio ha disconosciuto le detrazioni in quanto la comunicazione all'ENEA sarebbe stata presentata oltre il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori ed era riferita ad interventi su due unità immobiliari, elementi desunti dalla documentazione presentata dal contribuente.

Il contribuente ha eccepito la legittimità delle detrazioni operate negando l'invio della comunicazione all'ENEA oltre il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, affermando che le comunicazioni sono state regolarmente inviate nei termini e che successivamente sono state inviate solo delle integrazioni.

Si è costituito l'Ufficio contestando quanto eccepito dal contribuente, confermando la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 4811/3/2017 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto il ricorso del contribuente, con compensazione delle spese.

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello l'Ufficio chiedendone la riforma.

Il contribuente si è costituito in grado di appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza.

MOTIVAZIONE

La sentenza impugnata ha accolto le ragioni del contribuente ritenendo che lo stesso avrebbe presentato documentazione che comprova l'effettiva esecuzione dei lavori sulle abitazioni di sua proprietà in vista di un risparmio energetico, ed il costo effettivamente sostenuto, anche se da un punto di vista squisitamente formale il contribuente non si sarebbe attenuto in modo pedissequo a quanto previsto dalla normativa in materia di detrazioni per opere finalizzate al risparmio energetico.

Orbene, il ritardo contestato dall'Ufficio relativo alle comunicazioni all'ENEA riepilogative dei lavori realizzati da parte del contribuente costituisce, a parere di questa Commissione, adempimento di natura formale finalizzato a consentire il controllo sulla sussistenza dei presupposti per fruire della detrazione, ma non è presupposto giuridico della legittimità dell'agevolazione fiscale.

Difatti i presupposti per la legittimità della detrazione sono costituiti dalla natura della spesa portata in detrazione, che deve rientrare nel novero di quelle indicate dalla norma agevolativa, e l'effettivo sostenimento della spesa.

Nel caso in esame il contribuente ha dimostrato che le spese detratte sono afferenti ad interventi finalizzati al risparmio energetico, quindi rientrano pienamente nelle fattispecie per le quali la legge prevede la detraibilità, e sono state effettivamente sostenute, come si desume dalla documentazione

prodotta; quindi correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto le stesse detraibili ai sensi della normativa vigente anche in presenza di presunte violazioni di carattere formale.

Peraltro quanto alla comunicazione all'ENEA si rievva che la stessa è stata inviata il 22/10/2011, entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori (27/7/2011) e che successivamente il 21/3/2012 è stata inviata una mera integrazione della comunicazione, possibilità prevista al punto 3.7 lett. R della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23/4/2010, che in ogni caso non inficia la deducibilità dei costi di cui è provato l'effettivo sostenimento.

Appare, quindi, condivisibile la legittimità delle detrazioni sancita dalla sentenza impugnata che, alla luce delle suesposte considerazioni, deve essere confermata con conseguente rigetto dell'appello dell'Ufficio.

In considerazione del fatto che l'Ufficio ha operato sulla base di una interpretazione eccessivamente formalistica ma, comunque, non slegata dal tenore letterale della normativa, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, respinge l'appello dell'Ufficio e conferma l'impugnata sentenza n. 4811/3/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, spese del presente grado di giudizio compensate.

Milano 27/11/2018

Il Relatore

Dott. Paolo Andrea Taviano

il Presidente

Dott. Lorenzo Micheluzzi